

ORIGINALE

OMETTERE LE GENERALITÀ E GLI ALTRI
DA IDENTIFICATI IN CUI SO DI
DIFUSIONE DEL PRESENTE PROV
VEDIMENTO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE
DI APPELLO DI FIRENZE SECONDA
SEZIONE PENALE

Il Collegio composto dai Magistrati:

Presidente dr.ssa Paola Palasciano
Consigliere dr.ssa M. T. Scinicariello

Consigliere dr.ssa Francesca Sbrana relatore No **5249/2014** N.R. Uditore relazione della causa
fatta alla pubblica udienza dal consigliere
relatore dr. ssa Francesca Sbrana,

sentiti il Procuratore Generale, l'appellante e i difensori

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale nei confronti di:

XXX nato a P. il 14.08.1975, libero assente;
difeso di fiducia dall'Avv. Fausto Malucchi del Foro di P.

IMPUTATO

Del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 609 quater primo e ultimo comma – 609
septies nn 2 e 5 c.p., perché in tempi diversi ed in esecuzione di un medesimo
disegno criminoso, compiva atti sessuali con la figlia G.
consistiti nel toccare e farsi toccare le parti intime e darle dei baci
sulla bocca

In...., quando la bimba aveva compiuto 4 anni e fino alla cessazione degli incontri
liberi del padre con la bimba (maggio 2010)

APPELLANTE

L'imputato avverso la sentenza emessa dal Tribunale di P. il
19.11.2018;

PARTE CIVILE

Avv M. Santoni in qualità di curatore speciale di XXX G.
difesa di fiducia da Avv. Gianna Mercatali del Foro di Firenze

N° Reg. Sent

N° **2019/2103** Reg.Gen. App

SENTENZA In

data

N° Camp.Pen

li,

Trasmesso estratto sentenza
alla Procura Gen. Sede e
di
. Il Cancelliere

2

Conclusioni Delle parti

Il Procuratore generale: chiede conferma sentenza e deposita memoria con allegati manoscritti e disegni prodotti al momento della audizione della minore ad opera del consulente del PM, già presenti al fascicolo;

Il difensore di p.c.: deposita conclusioni scritte e nota spese;

il difensore dell'imputato: si riporta all'appello ed insiste nel suo accoglimento.

Svolgimento del processo e motivi del decidere

I.

Con sentenza del 19.11.2018 del Tribunale di P., XXX X veniva dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 81 cpv, 609 quater primo e ultimo comma e 609 septies nn. 2 e 5 c.p. contestati e condannato alla pena di anni 9 di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.

L'imputato veniva altresì interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla curatela, nonché dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale, dal diritto agli alimenti ed escluso dalla successione della persona offesa.

Il Tribunale dichiarava inoltre l'imputato in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena e lo condannava al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile costituita, da liquidare in separata sede, ed al pagamento della somma di euro 80.000,00 a titolo di provvisionale.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, il giudice di primo grado riteneva provata la penale responsabilità dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio. In particolare, rilevava il giudicante come all'inizio delle indagini fossero state acquisite, con il consenso delle parti, le relazioni a firma della Dott.ssa Fattorini -dei servizi sociali del Comune di P. - in cui si dava atto del fatto che la minore G. era stata collocata, con il consenso dei genitori, presso la famiglia B., nonché di alcuni episodi riferiti dagli affidatari.

In particolare, riportando ampi stralci delle dette relazioni, nonché di quella della psicoterapeuta presso cui gli affidatari avevano condotto successivamente la minore, dott.ssa Sforzi, la sentenza ricostruiva i fatti nel seguente modo. La signora B. ed il signor T., zii affidatari della minore, raccontavano di aver trovato nel 2009 la minore durante il bagnetto a masturbarci e, a richiesta di come mai lo facesse, la piccola aveva risposto che così aveva visto fare a G. (la sorella maggiore).

In un'altra occasione la bambina si era precipitata verso una statua maschile, toccandola nei genitali e in un'altra ancora si era tolta le mutandine e, aprendo le gambe, aveva chiesto di essere accarezzata sul basso ventre e poi sotto le ascelle. Nel mese di luglio, una sera dopo il rientro della bambina da uno degli incontri con il padre, mentre lo zio le si avvicinava per toglierle i pantaloni, lei apriva le gambe sulle sue spalle e, tirando il viso di lui verso le parti intime, gli chiedeva un bacio; nei giorni successivi aveva riproposto il gesto delle gambe alla zia S. e, in

un'altra occasione, aveva invitato lo zio a fare il gioco dei fidanzati, chiedendogli di darle un bacio sulla bocca e riferendo di averlo visto fare alla compagna del padre, V., e da X (il padre della minore). Ancora, con la zia S. G. aveva mimato il gesto di battersi nella zona del pube e del sedere, dicendo che il padre faceva così; aveva poi confermato, su richiesta di Ivo B. e della zia S., che era un segreto e che le era stato detto di non dire niente.

Rilevava poi il giudice, richiamando il contenuto della relazione del 25/02/2010, come la minore in data 28 ottobre, al rientro da una giornata con il padre, si fosse messa la crema in tutto il corpo, dicendo dimettersela per gli zii *così le mani sporche non l'avrebbero toccata*. Il giorno dopo G. aveva raccontato agli zii che, quando stava con il padre e V., passava il tempo a casa della nonna paterna la quale, sempre secondo il racconto della bambina, la conduceva al bar dove giocava con i figli di un'amica della nonna. In data 4 novembre, era stata riaccompagnata dal padre a casa degli zii un po' più tardi per via di un compleanno di un'amichetta, ma quando gli zii le avevano chiesto come si fosse trovata, la minore aveva mostrato di non sapere di cosa stessero parlando; successivamente quel giorno aveva chiesto agli affidatari che le venissero lavate le parti intime perché le pizzicavano. Nei giorni successivi erano seguiti episodi di rifiuto da parte della bambina di interloquire telefonicamente con il padre.

Rilevava ancora il Tribunale, sulla base di quanto contenuto nella relazione del centro affidi del 13/06/2014, che, durante i colloqui, i T. avevano riferito in merito a certi comportamenti di natura sessuale che G. aveva riproposto di recente, coinvolgendo la cugina I. con giochi di natura sessuale. In particolare, veniva riferito un episodio del luglio 2012 in cui G. e I. erano in camera da letto, e la madre di I. sorprese le bambine sotto il lenzuolo. A seguito di questo episodio I. aveva raccontato alla madre che G., per addormentarla, le accarezzava le parti intime e la baciava in bocca.

Quanto agli episodi più recenti, i signori T. riferivano che il 24 maggio 2014 I. aveva raccontato alla madre del gioco dei fidanzati in cui G. la baciava in bocca, toccandosi reciprocamente le parti intime. I. precisava altresì che G. non voleva si dicesse niente e in varie occasioni gli stessi zii avevano dichiarato che G., tenendo in mano una statuetta, faceva riferimento ad un segreto tra lei e Gesù. Ed ancora si leggeva in detta relazione che il 29 maggio 2014 le due bambine si erano appartate nel bagno ed il fratello di S., giungendo all'improvviso, le aveva sorprese una di fronte all'altra con pantaloni e mutande abbassate.

Il 2 giugno 2014 G. aveva preso una coperta ed un cuscino e con I. si erano spostate in mansarda; la sorella di S. B. le aveva raggiunte poco dopo ed entrambe, imbarazzate, erano tornate al piano di sotto: G. era quindi corsa in bagno a lavarsi le mani, mentre I. aveva successivamente raccontato alla madre di aver fatto il gioco dei fidanzati.

Emergeva altresì dalla relazione che i signori T. avevano deciso di parlare con G. di quanto accaduto: la bambina inizialmente cercava di non rispondere, poi riferiva del gioco dei fidanzati che aveva visto fare in televisione, finché dichiarava con fatica di aver visto queste cose in televisione mentre era a letto con il padre e la madre. Riferiva altresì che il padre le aveva detto di non parlare a nessuno perché altrimenti l'avrebbe picchiata e che se non fosse stata brava sarebbe arrivato "un marocchino" a prenderla; precisava, poi, che il babbo le faceva quelle cose anche in luoghi pubblici, che quelle cose le facevano schifo e che in quei momenti piangeva.

Quanto alla relazione del 31/07/2014 la psicoterapeuta, Dott.ssa Sforzi, aveva riferito quanto raccontato dalla minore sui comportamenti del padre e, in particolare, di avere imparato quelle cose fatte con la cuginetta I. dallo stesso; aggiungeva la minore che XXX faceva vedere a lei ed a sua sorella G. film da grandi, che la madre avrebbe detto al padre di lasciarle stare, mentre questi le intimava di stare zitta altrimenti l'avrebbe picchiata; riferiva, altresì, che il padre dava dei baci con la lingua a lei ed a sua sorella nei bagni pubblici, ovvero nei bagni dei bar dove le portava con sé quando giocava con le macchinette e che non voleva far sapere nulla a G. perché quest'ultima avrebbe negato tutto. Alla relazione veniva altresì allegato uno scritto della minore in cui questa evidenziava la propria tristezza per le cose che le aveva fatto il padre.

Il Tribunale osservava quindi come fonte principale delle accuse a carico dell'imputato fosse la testimonianza della giovanissima persona offesa: questa in incidente probatorio riferiva che il babbo la conduceva nel bagno di un bar a P. in viale _____ e lì le toccava le parti intime e la baciava; dichiarava anche di avere all'epoca pensato fosse una cosa giusta, e che faceva finta di essere contenta di vedere il padre per paura che il genitore si arrabbiasse, la picchiasse o che picchiasse la madre; tuttavia, non si fidava neppure della madre, perché era diventata amica della nuova fidanzata del padre. Successivamente spiegava che il padre le buttava giù le mutandine per toccarla, per baciarla e poi si tirava giù pure lui le mutande e ciò si verificava durante gli incontri liberi, ossia quando frequentava l'asilo, forse quando aveva quattro anni. Aveva altresì assistito ad un episodio in cui il padre aveva minacciato e picchiato la mamma e poi erano intervenuti i carabinieri: G. dichiarava che quest'ultimo episodio probabilmente era accaduto quando ancora dormiva con la mamma e prima degli episodi del bagno e che era stata lei a decidere di confidarsi e non gli zii a chiederglielo. Alla domanda su quante volte fossero accadute quelle cose, la minore dichiarava "forse 7" e non solo nei bagni pubblici, ma anche a casa della nonna E.. Ad ulteriore chiarimento dichiarava che il padre le tirava giù le mutande, la toccava, la baciava sulle labbra con la lingua, poi si tirava giù anche lui le mutande e le diceva di toccargli i genitali.

Rilevava altresì il giudice come G. avesse manifestato il desiderio di non voler più vedere il padre; aggiungeva che nessuno era mai entrato in bagno perché il padre chiudeva la porta a chiave e che ciò era successo quando già dormiva dagli zii e aveva gli incontri liberi con l'imputato. Chiariva anche di averne parlato con la sorella più tardi, quando aveva già 8/9 anni; che gli incontri con il padre erano uno alla settimana, poi ogni due settimane e che quando lo incontrava fingeva di essere contenta di vederlo.

Rilevava quindi il primo giudice come le dichiarazioni della minore avessero trovato riscontro in altre testimonianze e, in particolare, in quelle degli affidatari.

Quanto a B. S., questa riferiva che dal giugno 2010, dopo il matrimonio, lei ed il compagno erano andati a vivere in una propria casa e G. si era trasferita con loro; poi confermava il contenuto della relazione dell'assistente sociale del 31.07.09 e, ricordando quanto accaduto in quel periodo, dichiarava come all'epoca la bambina avesse incontri liberi con il padre, e che loro stessi la portavano a P. e l'andavano a riprendere; precisava che quei tipi di incontri erano terminati nel maggio 2010. Confermava altresì la relazione del 13 giugno 2014 e riferiva che G., passando accanto al quartier delle Fornaci dove abitava la nonna E., aveva manifestato il desiderio che crollasse. A contestazione, la teste ricordava anche che, dopo l'incidente probatorio, la bambina era in ansia, era angosciata e aveva di nuovo paura del padre. La teste riferiva altresì che

a G. era stato diagnosticato un lieve ritardo cognitivo e che era ancora turbata dalle vicende che aveva vissuto, tanto che l'anno precedente aveva avuto un attacco di panico ed entrava in ansia quando sentiva parlare di sesso o di organi sessuali. La minore inoltre – secondo quanto riferito dalla teste – si aspettava che il padre venisse punito e, a domanda del PM, chiariva come le prime rivelazioni della bambina risalissero al giugno 2014.

Il teste T. aveva confermato il contenuto delle relazioni ed il collocamento della bambina presso di loro, negli stessi termini della moglie. Riferiva che, durante il periodo in cui la bambina era collocata presso i suoceri, il padre la chiamava tutti i giorni, ma lei non voleva parlare e scappava nascondendosi sotto il tavolo; aggiungeva che gli incontri con l'imputato avvenivano a P. e che loro andavano a portarla e a riprenderla; secondo quanto riferito dalla bambina, una volta l'imputato aveva spaccato l'armadio della ex moglie poiché voleva i soldi per andare in piscina e che in bagno il babbo le buttava giù le mutandine e la toccava. Confermava altresì che il quaderno fosse quello compilato dalla moglie, i disegni quelli di G. e che, già prima dei comportamenti sessualizzati con la nipote uno strano comportamento con lui ,p mentre le stava infilando il pigiama. (L...V-

B., sorella dell'affidataria, riferiva invece che il primo episodio di cui aveva memoria era avvenuto nel luglio del 2012; che G. era cresciuta insieme alla figlia I. e che, in quella occasione, aveva trovato G. ritrarre le mani dai genitali della figlia; il 28 maggio 2014, invece, I. e G. avevano fatto il "gioco dei fidanzati" e il giorno dopo si era verificato un altro episodio particolare poiché il fratello della teste, non vedendo le due bambine, aveva iniziato a cercarle per poi trovarle in bagno con i pantaloni e le mutande abbassate. La teste riferiva altresì di aver deciso di parlare con la sorella ed il cognato di questi fatti e dopo qualche giorno G., piangendo, aveva chiesto scusa ad I. per le cose che le aveva fatto, spiegando che ciò lo aveva subito dal padre.

La teste T. , madre della minore, riferiva invece di aver convissuto con l'imputato fino al 2006 con le due figlie G. e G. , di avere avuto con l'imputato un rapporto conflittuale e che, dopo la separazione, l'uomo incontrava soprattutto G., perché G. aveva solo 18 mesi. Vieppiù, ad avviso della teste, gli episodi contestati non sarebbero potuti avvenire, poiché lui stesso sgridava la figlia grande se andava in giro con pantaloncini e maglietta ed escludeva che l'XXX avesse potuto portare G. presso i bagni pubblici all'uopo menzionando un episodio significativo. Confermava poi che l'imputato era solito bere alcool, che l'aveva picchiata di fronte alle figlie e che sapeva solo di quando la bambina aveva toccato gli organi genitali di un manichino in un negozio di abbigliamento.

La teste G. sorella della vittima, ricordava di non aver mai fatto confidenze alla sorella di abusi o rapporti particolari con il padre; riferiva altresì che, durante gli incontri protetti con G., quest'ultima non le aveva mai detto nulla a tale proposito e che a lei il padre non aveva mai fatto nulla di male.

La teste A. V., compagna dell'imputato, dichiarava invece di avere avuto rapporti con G. e G. fin dal 2006; che aveva continuato a vedere G. anche quando il padre esercitava il diritto di visita perché andava con lui a prendere la bambina all'asilo, oppure lo zio C. gliela

consegnava. Confermava poi che l'imputato aveva un bellissimo rapporto con la figlia e che per un periodo l'uomo era stato in terapia a causa della sua dipendenza dall'alcool.

Durante il suo esame, l'imputato ricordava di non essere mai andato al bar da solo con la figlia, poiché era sempre presente la sua compagna e mai aveva accompagnato G. al bagno; riferiva anche che insieme andavano al parco, che vedeva la bambina quando voleva e che successivamente era intervenuta la regolamentazione degli incontri per le denunce della ex moglie contro di lui a seguito di due episodi di aggressione verso la ex cui G. aveva assistito. Confermava altresì le sue problematiche con l'alcool.

Su richiesta del PM, il Collegio disponeva il confronto tra la teste Alloca e i testi B. S. e T. Carmine, quanto alla presenza della A., in occasione degli incontri tra G. e il padre e, in esito al confronto, i testi avevano mantenuto ferme le originarie dichiarazioni.

Alla luce di tali risultanze istruttorie, il Collegio effettuava in via preliminare una verifica in ordine alla credibilità soggettiva ed alla attendibilità intrinseca del racconto della minore, persona offesa: quanto al primo profilo, rilevava il Tribunale come il racconto della bambina fosse avvenuto in modo del tutto estemporaneo, dopo aver riprodotto con una coetanea le violenze sessuali subite dal padre; inoltre, già dal 2009, la minore aveva posto in essere comportamenti sessualizzati. Neppure erano emersi condizionamenti da parte dei due affidatari, i quali utilizzarono una modalità di approccio del tutto corretta per consentire alla bambina di confidarsi e di vincere l'imbarazzo. Infatti, grazie a quel primo disvelamento, la bambina era riuscita a confidarsi anche con altre persone, come la Dott.ssa Sforzi: non solo, poi, aveva raccontato le condotte poste in essere dall'imputato, ma aveva anche realizzato una serie di disegni e di scritti in cui manifestava tutto il suo disagio per il trauma subito ed esprimeva chiaramente di essere angosciata e arrabbiata.

Quanto alla attendibilità intrinseca del racconto della minore, rilevava il giudice come il narrato risultasse sempre più preciso e dettagliato, così seguendo la dinamica tipica dei minori abusati i quali, con il passare del tempo e, quindi, con la presa di coscienza, giungono ad un disvelamento sempre più ampio. Vieppiù, i comportamenti sessualizzati tenuti da G., anche precedenti all'episodio con l'altra minore, non erano di certo compatibili con il vissuto di una bambina della sua età e, quindi, si manifestavano quali conoscenze acquisite in prima persona e non apprese *de relato* tramite - ad esempio - i racconti altrui.

La relazione della Dott.ssa Meini, perito del Gip, aveva confermato nella sua disamina quanto rilevato dal giudice: dall'incidente probatorio era emerso un comportamento collaborativo della minore pienamente consapevole; il percorso psicoterapico, il passare del tempo ed il sostegno della famiglia affidataria avevano consentito alla bambina di elaborare le sofferenze; lo sviluppo cognitivo risultava adeguato all'età, così come apparivano idonei il linguaggio e la capacità di comprensione. Neppure era stata evidenziata una tendenza alla suggestionabilità.

Rilevava ancora il giudice come analoghe conclusioni erano state tratte dalla Dott.ssa Saba, consulente tecnico del PM: il quadro di personalità della minore non risultava caratterizzato da alterazioni della capacità sensoriale e percettiva e della struttura del pensiero; non vi erano neppure spunti di ideazione fantastica e non vi erano elementi della personalità tali da far ritenere non attendibili i fatti riferiti, sia in passato che di recente.

testi della difesa avevano smentito il quadro probatorio.

Dal punto di vista sostanziale, rilevava poi il giudicante come, secondo quanto indicato dalla Suprema Corte, l'ipotesi criminosa di cui all'art. 609 quater fosse un reato a forma libera, comprensivo di tutte le possibili forme di aggressione al minore, con esclusione dei fatti tipici di costrizione di cui all'art. 609 bis i quali, avendo come destinatario il minore, realizzerebbero piuttosto la fattispecie di violenza sessuale aggravata ex art. 609 ter comma I n. I.

Precisava altresì come il bene giuridico da tutelare non fosse la libertà di autodeterminazione, ma l'integrità fisica o psichica del minore.

Pertanto, nel caso di specie, le condotte dell'imputato -che si erano concretizzate in tocamenti delle parti intime della bambina, baci anche sulla bocca e richieste di farsi palpeggiare l'organo sessuale- risultavano chiaramente finalizzate al soddisfacimento sessuale dell'uomo e, conseguentemente, rientravano nella previsione normativa. La minore, infatti, non solo risultava vittima di abusi ad opera di chi avrebbe dovuto svolgere un ruolo di tutela e di protezione senza alcuna possibilità di ribellarsi, ma risultava essere due volte vittima: da un lato aveva subito una violenta limitazione della propria libertà sessuale; dall'altro non aveva avuto alcuna possibilità di ribellarsi e quindi aveva subito una forte violenza di natura anche psicologica.

2.

Avverso la sentenza proponeva appello il difensore, nell'interesse dell'imputato, deducendo con primo motivo l'erronea valutazione delle prove e, quindi, l'erronea pronuncia di condanna.

Rilevava l'appellante come il fatto in esame fosse stato ricostruito sulla base di un'unica prova dichiarativa resa dalla p.o. G. XXX. Quest'ultima era stata monitorata, fin da poco dopo la sua nascita e nel corso degli anni, da esperti che mai avevano avuto modo di sospettare o rilevare alcuna forma di abuso a carattere sessuale da parte di qualcuno. Aggiungeva altresì l'appellante come nessuno, neppure gli zii affidatari, avessero avuto modo di sospettarlo finché la minore, come tutte le bambine, aveva iniziato a prendere contatto con il proprio corpo e con quello di un'amica, suscitando in tal modo, negli adulti di riferimento, inquietudine e preoccupazione.

L'appellante richiamava poi i tre saggi sulla teoria sessuale di Freud, secondo cui la vita sessuale esisterebbe fin dalle prime ore di vita e, quindi, la masturbazione infantile sarebbe assolutamente normale e potrebbe verificarsi anche in tenera età. L'atteggiamento di riprovazione o di tipo punitivo dell'adulto rischierebbe di sviluppare nel bambino delle reazioni negative nei confronti della sessualità e, nel caso di specie, si era iniziato a colpevolizzare, a chiedere spiegazioni alla minore di quegli atti, ad indagare con domande suggestive, tanto che la bambina aveva cercato una causa esterna a se stessa che ne eliminasse o quantomeno ne attenuasse la responsabilità.

La minore era dunque diventata l'accusatrice del processo e il Tribunale aveva ritenuto attendibile tali dichiarazioni supportate altresì dalla tesi di due psicologhe.

Ancora, a parere dell'appellante, il vaglio di attendibilità della persona offesa risulterebbe particolarmente delicato per la natura dei fatti riferiti, per la tenera età e per il lungo lasso di tempo -di circa sei anni -intercorso tra il periodo degli accadimenti e il momento della rivelazione e,

Per questi motivi il giudice non dubitava delle dichiarazioni rese da Giulia né le dichiarazioni dei

quindi, della denuncia. Vi sarebbero altresì, a parere dell'appellante, delle aporie che impedirebbero la piena attendibilità della persona offesa e che indurrebbero ad escludere la colpevolezza dell'imputato.

Innanzitutto, ad avviso del difensore, la prima contraddizione atterrebbe alla indicata avvenuta penetrazione vaginale, sostenuta dalla bambina nel corso del processo mediante un proprio documento manoscritto prodotto dal PM, sebbene la minore, nel corso della deposizione in contraddittorio, avesse parlato solo di baci e di tocamenti reciproci delle parti intime. Infatti, nella relazione del 6.11.2017, nel manoscritto della bambina ed a pagina 6 della sentenza si farebbe riferimento ad un rapporto sessuale completo tra un uomo adulto ed una bambina di età compresa tra i 4 e i 5 anni, che avrebbe lasciato segni fisici percettibili, lacerazioni, probabili perdite ematiche e durature sensazioni dolorose, che sarebbero stati facilmente percepiti dagli zii affidatari con i quali la minore all'epoca già viveva.

Ad avviso dell'appellante, tale condotta non sarebbe mai avvenuta e la bambina non poteva essere ritenuta credibile sul punto.

Quanto alla seconda circostanza, rilevava il difensore come G. avesse riferito che il padre le aveva dato un bacio con la lingua e che avesse fatto lo stesso con la sorella G.; aggiungeva altresì di essersi confidata spesso con la sorella in merito a quanto era costretta a subire: G., che era più grande, sentita in dibattimento, aveva smentito totalmente la sorella, negando di aver subito forme di violenza sessuale dal padre e negando altresì di avere ricevuto confidenze in merito a quanto contestato all'XXX.

La terza contraddizione di G. sarebbe relativa al coinvolgimento della madre nella vicenda e, in particolare, al fatto che la stessa fosse a conoscenza delle violenze poste in essere dall'imputato e che le avesse volontariamente coperte. A tale riguardo, rilevava l'appellante come la madre della p.o. non solo avesse contraddetto tale circostanza ma anche escluso che l'imputato potesse avere condotto la figlia nei bagni pubblici, tanto che in una occasione, dovendo egli portare la bambina in bagno per un'urgenza, l'aveva chiamata al lavoro affinché si occupasse lei di tale incombente.

Tutti questi elementi, non considerati dal Tribunale, getterebbero più di un dubbio sulla attendibilità della testimonianza della p.o.

Vieppiù, lamentava l'appellante come il Tribunale non avesse fatto alcun riferimento alle modalità e tempistiche delle rilevazioni: la persona offesa aveva mantenuto questo segreto senza mai cedere alla confidenza nonostante visse con gli zii ed avesse numerose occasioni per farlo e senza mai mostrare segni di stress percepibili dai numerosi specialisti che si occupavano di lei; inoltre, i fatti erano stati riferiti a distanza di molti anni e la testimonianza della minore risulterebbe connotata da alcuni giudizi e valutazioni non appartenenti al patrimonio conoscitivo di una bambina di 4 o 5 anni.

Lamentava quindi l'appellante come le dichiarazioni della persona offesa non fossero state oggetto di un vaglio particolarmente prudente, sebbene rese in epoca di gran lunga successiva ai fatti in questione e contenti elementi di contraddizione e suggestione.

Con secondo motivo il difensore deduceva l'eccessività del trattamento sanzionatorio poiché ritenuto non corrispondente ai dettami dell'articolo 133 c.p.



Per questi motivi il difensore chiedeva, in via principale, l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste e in ogni caso, la rideterminazione della pena entro il minimo edittale.

Motivi del decidere

La sentenza appellata merita riforma con la pronuncia di assoluzione dell'imputato dal reato ascritto perché il fatto non sussiste.

Per verificare la tenuta della decisione impugnata rispetto alle censure mosse dal difensore dell'imputato, è necessario confrontarsi con le prove dichiarative e con la valutazione che ne è stata fatta dal Tribunale.

E' bene fin da ora anticipare che i rilievi critici della difesa devono ritenersi pienamente condivisibili, in quanto l'intero *iter* procedimentale e poi processuale della vicenda ha risentito del fatto che, avendo ad oggetto episodi risalenti nel tempo, si è caratterizzato per una scarsa adesione ai rigorosi principi, che possono dirsi oggi consolidati, giurisprudenziali e scientifici, elaborati in materia di metodologia e tecnica di audizione dei minori abusati e di valutazione delle loro dichiarazioni.

A tale proposito è bene ricordare che, al fine di applicare una corretta metodologia di ascolto dei minori e di svolgere, in seguito, un'adeguata valutazione delle loro dichiarazioni, il patrimonio cognitivo degli operatori del diritto non può prescindere dalla conoscenza e messa in pratica delle regole e delle buone prassi contenute nelle *Linee Guida Nazionali per l'ascolto del minore testimone*, che hanno visto la luce il 6 novembre 2010 grazie al lavoro di specialisti appartenenti alle Società Italiane di *Criminologia*, di *Medicina Legale e delle Assicurazioni*, di *Neuropsichiatria Infantile*, di *Neuropsicologia*, di *Psichiatria* e di *Psicologia Giuridica* (che le hanno elaborate e sottoscritte come espressione di cognizioni e conclusioni condivise da tutte le discipline che dette società rappresentano) e nella Carta di Noto, periodicamente sottoposta ad aggiornamenti, consistente in un protocollo sottoscritto per la prima volta a Noto nel 1996, all'esito di un convegno sul tema "*abuso sessuale sui minori e processo penale*", che ha visto riunite tutte le figure professionali coinvolte nell'accertamento di questi fatti (avvocati, magistrati, psicologi, psichiatri, medici legali, criminologi) e che delinea e specifica le prassi migliori che devono caratterizzare l'escussione di un teste minorenni e l'accertamento della sua capacità a deporre.

D'altro canto, la stessa giurisprudenza della Suprema Corte ha riconosciuto l'importanza fondamentale della Carta di Noto, tanto che, pur non arrivando a sanzionare con la *nullità* o l'*inutilizzabilità* le dichiarazioni dei minori assunte in violazione dei protocolli sopra richiamati (a patto che non si tratti della violazione di disposizioni trasfuse nel codice di rito), ha sancito comunque che, in caso di mancato rispetto di queste regole, "*il giudice ha l'obbligo di motivare perché egli ritiene attendibile la prova assunta con modalità non rispettosa delle cautele e metodologie previste nell'indicato documento*" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 39411 del 13/03/2014; conforme Cass. Sez. 3, Sentenza n. 648 del 11110/2016, che ha ribadito come la violazione, nell'assunzione e valutazione della prova, delle metodiche suggerite dalla "Carta di Noto", non comporti l'inutilizzabilità della prova così assunta e, tuttavia, che "*il giudice è tenuto a motivare perché, secondo il suo libero ma non arbitrario convincimento, ritenga comunque attendibile la prova dichiarativa assunta in violazione di tali metodiche, dovendo adempiere ad un onere motivazionale sul punto tanto più stringente quanto più grave e patente sia stato. anche alla luce*

M
W

Per questi motivi il difensore chiedeva, in via principale, l'assoluzione dell'imputato perché il fatto delle eccezioni difensive, lo scostamento dalle citate linee guida). Invero, secondo il Supremo Collegio, si tratta di prescrizioni che riguardano le modalità ritenute scientificamente e metodologicamente più adatte a garantire la genuinità intrinseca delle dichiarazioni del minore e la loro capacità evocativa del fatto, preservandole, ad un tempo, dal pericolo di manipolazioni di qualsiasi tipo, non necessariamente volontarie.

Dunque, pur restando fermi i principi del libero convincimento del giudice e della correlativa assenza di prove legali nel sistema penale, è stato affermato l'altrettanto irrinunciabile principio secondo cui *"il giudice non può trascurare, sic et simpliciter, le acquisizioni proposte dalla comunità scientifica in materie che sono soggette alla sua cognizione e che gli forniscono gli strumenti che, secondo leggi, prassi e metodologie scientifiche unanimemente riconosciute come le più corrette, possono essergli di valido supporto nella valutazione della prova, anche a presidio del diritto di difesa dell'imputato e del suo diritto ad un processo equo"* (così, in motivazione, la sentenza citata, Cass. n. 39411/2014).

Come poi riconosciuto e precisato dagli stessi giudici di legittimità, *"l'assunto secondo il quale i bambini piccoli non mentono consapevolmente e la loro fantasia attinge pur sempre ad un patrimonio conoscitivo deve essere temperato con la consapevolezza che gli stessi possono essere dichiaranti attendibili se lasciati liberi di raccontare, ma diventano altamente malleabili in presenza di suggestioni eteroindotte, interrogati con domande inducenti, tendono a conformarsi alle aspettative dello interlocutore. È necessario, quindi, che le dichiarazioni dei bambini siano valutate dai Giudici con la necessaria neutralità ed il dovuto rigore e con l'opportuno aiuto delle scienze che hanno rilievo in materia (pedagogia, psicologia, sessuologia)"* (così, in motivazione, Cass. Sez.3, 18.9.2007 n.37147).

Infine, è opportuno ricordare che, ancora secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. 3, 16.4.2013, n.39766; Cass. Sez.3 5.7.2016, n.42718), anche nella specifica materia degli abusi sessuali sui minori la prova fondamentale della penale responsabilità dell'imputato è rappresentata dalla testimonianza **diretta** della vittima, che non può essere in alcun modo surrogata da quella del teste indiretto, a meno che si verifichi *l'impossibilità* di sentire il minore. Da tale principio è quindi agevole trarre un altro direttamente conseguente, vale a dire che le carenze, le contraddizioni e le omissioni eventualmente contenute nelle dichiarazioni della vittima non possono essere colmate con le testimonianze indirette, le quali, se da un lato servono per una più completa ricostruzione della vicenda (soprattutto quando consentono di descrivere il momento ed il contesto in cui è avvenuta la rivelazione dell'abuso), dall'altro hanno una funzione più che altro strumentale alla ricostruzione dell'attendibilità della vittima.

Fatte queste dovute premesse metodologiche, e senza dover ripercorrere nel dettaglio tutte le deposizioni assunte in giudizio, la Corte evidenzia i seguenti elementi rilevanti emersi dall'istruttoria, dando conto delle dichiarazioni rese dalla minore in incidente probatorio, delle modalità di assunzione della detta prova, nonché delle modalità di raccolta delle prime rivelazioni al fine di vagliare, anche attraverso la deposizione dei testi indiretti, l'attendibilità della dichiarante p.o.

§-Le dichiarazioni della minore in incidente probatorio.

Come si è già detto, la prova regina della penale responsabilità dell'imputato è la deposizione della persona offesa, che abbia avuto diretta esperienza dei fatti addebitati; e già su questo punto emergono, dall'istruttoria svolta, evidenti criticità, in quanto, da un lato, l'incidente probatorio avviene non solo a distanza di tempo dai fatti ma anche dalle prime rivelazioni e segue numerose audizioni cui è stata sottoposta la minore, sia da parie di soggetti dell'ambito familiare, che da parte di specialisti cui gli affidatari si sono rivolti e del consulente del PM.

Le dichiarazioni rese infine dalla bambina in incidente probatorio, come diremo, risentono fortemente delle precedenti modalità di raccolta e numerosi elementi denunciano una stratificazione di domande, suggestioni, valutazioni operate sul narrato, evidenziando, al tempo stesso, mancanza di coerenza in significativi elementi del racconto e contraddittorietà intrinseca.

Innanzitutto, in sede di incidente probatorio tenutosi alla udienza del 29.05.2015, la minore esordisce, rispondendo alla domanda se sa di cosa deve parlare, dicendo che si tratta delle *"cose che le ha fatto il babbo e che non si fanno"*; risponde poi che il *ricordo più vecchio* che ha è quello delle cose che le ha fatto il babbo quando c'erano *"gli incontri liberi"* (esame della minore citato, trascrizioni pag. 11).

Dopo avere collocato i fatti nel *bar di viale _____* e descritto le cose che le venivano fatte (il babbo le tirava giù le mutande e la baciava in bocca con la lingua, la toccava e diceva di baciarlo: vedasi anche pagg 24 e 25), la minore quindi aggiunge spontaneamente *"sicchè l'ho fatto anche alla mia cugina"* (esame citato, trascrizione pag 12); afferma che i momenti brutti sono tornati fuori quando queste cose lei le ha fatte alla cugina e che ha capito che erano cose

-- brutte quando le hanno detto che erano cose che non si potevano fare (ancora esame p.o. in incidente probatorio, trascrizioni pag 19). Poi aggiunge che il babbo potrebbe dire che sono gli zii a farle dire quelle cose contro di lui (pag 20 esame), ma che ciò non è vero.

La bambina -a domanda del giudice - nega poi categoricamente di essere stata condotta in bagno su sua richiesta per fare la pipì (trascrizioni esame pag 32) e risponde affermativamente alla domanda se fosse stato il padre a portarla in bagno senza alcun motivo (esame citato, pag 33). G. quindi dichiara che quando sono iniziati questi tocamenti lei dormiva già dagli zii (esame p.o. pag 36) e afferma che queste cose sono successe 7 volte (non tante volte, né poche, ma una via di mezzo); poi riferisce che queste cose accadevano tutte le volte che andavano al bar o a casa della nonna E. (pag 26).

La minore dichiara che da quando gli incontri si sono svolti con la presenza dell'operatore il padre si è rifiutato di accompagnarla in bagno quando lei glielo chiedeva e che lei si è domandata il perché di ciò; a richiesta del perito di darsi una risposta, riferisce di ritenere che il padre si rifiutasse per quello che le aveva fatto (ricevendo così il plauso del perito, che le dice che è stata intelligente e si è data la risposta giusta).

Dichiara ancora la minore che il padre in questi incontri (protetti) fa di tutto per attirarla (le promette di comprarle un'auto, un cane) per non farla parlare e non metterlo nei guai.

La bambina tiene poi a precisare che quando vede il padre lo abbraccia e lo saluta (*"però non esagero tanto"*), perchè non vuole che se ne accorga, ma che lei fa finta (vedasi in particolare pagg 41 e 42, anche se tale giustificazione ricorre nel corso dell'esame della minore).

}1

Lu

§-La relazione del perito, nominato dal GIP, dott.ssa Claudia MEINI

L'audizione della minore in incidente probatorio è stata condotta dal perito dott.ssa Meini; la minore afferma di essere preoccupata per l'incontro. L'esame è iniziato con la richiesta alla minore di rievocare un ricordo neutro e quindi di spiegare cosa è verità e cosa è bugia.

Nella relazione depositata, il perito ripercorre le segnalazioni ed il contenuto delle audizioni pregresse della minore (da ultimo quella di dicembre 2014, col consulente dott.ssa Saba, incaricata dalla Procura al fine di valutare la capacità a testimoniare della minore, che si concludeva con la relazione del 20.04.2015, in cui la dott.ssa Saba dava atto della capacità a testimoniare della minore e tuttavia rilevava, stante le difficoltà riscontrate, la necessità di una audizione protetta, con cautele e prescrizioni previste per l'esame di minori di età inferiore alla XXX G.).

La dott.ssa Meini, esaminando e valutando il dichiarato della minore reso nell'incidente probatorio da lei stessa condotto, ha concluso rilevando come la p. o. si sia dimostrata collaborativa e come il percorso terapeutico ed il sostegno della famiglia affidataria abbiano permesso alla minore di elaborare le proprie sofferenze e di affrontare l'incidente probatorio senza apparente stress; ha altresì ritenuto lo sviluppo cognitivo della p.o adeguato all'età, così come le capacità mnemoniche; inoltre, il perito non ha evidenziato tendenza alla suggestionabilità ed ha ritenuto *"non verosimile l'ipotesi che il caso in oggetto possa essere configurato quale falso positivo"*, mentre *"ipotesi alternative valutate non sembrano verosimili"*. Per come rilevato dal Tribunale, poi, le conclusioni del perito concordano con quelle del consulente del PM, dott.ssa Saba, che ha ritenuto la competenza a testimoniare della minore e *la assenza di elementi della personalità e del pensiero* che possano far ritenere *non attendibili* i fatti riferiti dalla p. o. G.

§-Le dichiarazioni della minore raccolte prima dell'incidente probatorio e le testimonianze indirette.

Deve anzitutto notarsi come le dichiarazioni dei familiari che hanno raccolto nel tempo le prime rivelazioni dei fatti siano confluite al fascicolo per il dibattimento attraverso le relazioni dei servizi sociali e la sintesi di esse contenuta nella relazione del CTP della Procura, dott.ssa Saba, acquisite col consenso delle parti, e poi fatte confermare, in modo generico, in sede di esame dibattimentale dai singoli testi.

Così ad esempio, alla teste B. S., zia affidataria della minore G., il PM ha chiesto di confermare una serie di dichiarazioni della donna riportate in relazioni e segnalazioni dei servizi sociali e nella relazione del CTP della Procura, dopo aver mostrato alla stessa detti documenti (per il vero anche consistenti in svariate pagine, in cui il riferito della B. viene riportato in sintesi e in maniera discorsiva, intramezzato a volte da valutazioni) e sebbene lo stesso Presidente del Collegio ammetta trattarsi di un modo un po' "irrituale" di procedere all'esame (vedasi pag 35 esame della teste B. S. alla udienza del 24.04.2018).

Già un tal modo di assumere la prova dichiarativa non consente di apprezzarne in alcun modo la attendibilità e coerenza *in parte qua*: ed infatti, dopo che la teste dichiarava di confermare tutto quanto scritto nelle relazioni, il PM è costretto ad operare varie "contestazioni" nel corso dell'esame per il mancato ricordo o il ritenuto contrasto con quanto riportato nelle segnalazioni delle assistenti



sociali o nella relazione del CTP poco prima confermate dalla teste (vedasi trascrizioni esame citato, pag. 38).

In sede di esame testimoniale, la B. dichiarava invece di ricordare che, quando nel 2014 la G. era stata sorpresa in atti di autoerotismo e di toccamenti con la cuginetta I., la bambina era stata convocata dagli affidatari, per avere spiegazioni di tali condotte, offrendo alla minore, per vincere il suo silenzio, varie alternative di dove poteva avere visto fare quei *giochi da fidanzati* ("... e cioè gli si propose diverse soluzioni, tra virgolette e quindi gli si fece anche, quindi, "da noi? Alla televisione? Dalla mamma? Dal babbo" e lei poi, dopo un po' disse che era dal babbo": trascrizione esame B. S., pagg. 47-49).

Quindi, aggiungeva la teste B. che, dopo di ciò, la G. le aveva confidato che il padre, per farla stare ferma mentre lui e la sorella G. erano in bagno o in camera, le diceva che c'era un marocchino che l'avrebbe portata via (esame B. S. pag 47).

Le stesse modalità di audizione (ovverosia con richiesta di conferma del contenuto delle relazioni delle assistenti sociali) assistono anche l'esame del teste Carmine T., il quale, tuttavia, aggiungeva in sede di esame che, quando nel 2014 lui e la moglie avevano chiesto alla G. da chi avesse visto quelle cose (indicandole varie opzioni: la tv, da loro, dai nonni, dal padre...) e appena la bambina aveva dato risposta che le aveva viste "dal babbo", lui si era messo a piangere e l'aveva abbracciata (esame teste T., trascrizioni pagg. 61 e 62).

Il teste T. poi riferiva di avere assistito ad episodi sessualizzati della bimba nel 2009, in uno dei quali la G. si era toccata nelle parti intime dicendo che lo aveva visto fare alla sorella G. (esame teste cit., pag 64) e che in un'altra occasione, quando era molto piccola, mentre la cambiava, la bimba gli aveva p01tato la testa verso le parti intime.

La B. Silvia -sorella della affidataria della minore -sentita a s.i.t. (acquisite al fascicolo col consenso delle parti) riferiva che, dopo avere sorpreso varie volte G. e I. a fare il "*gioco dei fidanzati*", ossia a toccarsi nelle parti intime, ed appreso di altri episodi simili dai familiari, aveva in una occasione redm-guito in modo brusco le bambine; aggiungeva che, quindi, nei primi giorni di giugno del 2014 la G. si era presentata a casa sua piangendo ed aveva chiesto scusa ad I. per le cose che le aveva fatto, spiegando che ciò che aveva fatto lo aveva subito dal babbo.

§-La valutazione delle dichiarazioni rese in incidente probatorio dalla minore.

Deve rammentarsi, anzitutto, come, in tema di dichiarazioni rese dal teste persona offesa di reati sessuali (nella specie, minorenni), la valutazione della sua attendibilità sia compito esclusivo del giudice, che deve procedere direttamente all'analisi della condotta del dichiarante, della linearità del suo racconto e dell'esistenza di riscontri esterni allo stesso, non potendo limitarsi a richiamare il giudizio al riguardo espresso da periti e consulenti tecnici, cui non è delegabile tale verifica, ma solo l'accertamento dell'idoneità mentale del teste, diretta ad appurare se questi sia stato capace di rendersi conto dei comportamenti subiti, e se sia attualmente in grado di riferirne senza influenze dovute ad alterazioni psichiche (tra le varie, da ultimo, Cass Sez. 3 - , Sentenza n. 189 del 12/11/2020).

Anche le Linee Guida recepite dalla Carta di Noto, nel definire i criteri e le metodiche per l'accertamento della idoneità a testimoniare su cui l'esperto è chiamato ad esprimersi, avvertono la necessità di raccomandare come i quesiti siano formulati in modo da non implicare giudizi, definizioni o altri profili di competenza del giudice, dovendo, di contro, il quesito posto all'esperto riferirsi esclusivamente a quanto accreditato dal patrimonio di conoscenze della comunità scientifica.

Inoltre, viene raccomandato che la valutazione della idoneità a rendere testimonianza comprenda tanto le capacità generiche (che riguardano funzioni cognitive quali la memoria, l'attenzione, le capacità di comprensione e di espressione linguistica, la capacità di individuare la fonte delle informazioni, le capacità di discriminare realtà e fantasia, il verosimile dal non verosimile, ecc., nonché il livello di suggestionabilità e di maturità psico-affettiva) quanto quelle specifiche (che attengono all'abilità del minore di organizzare e riferire il ricordo in relazione alla complessità esperienziale di quello che si suppone essere avvenuto e l'eventuale presenza di influenze suggestive, interne o esterne derivanti dall'interazione con adulti o con coetanei). Ciò posto, e tenuta ferma la precisazione della netta distinzione tra la capacità a testimoniare del soggetto e la attendibilità della testimonianza, non può che rilevarsi come anche le conclusioni cui giunge il perito dott.ssa Meini in punto di capacità a testimoniare, ma sconfinando in valutazione di verosimiglianza del racconto (corroborato da sintomi indicativi di traumi di natura sessuale) e inverosimiglianza di ipotesi alternative, non possano essere acriticamente recepite dal giudicante in quanto si fondano su elementi parziali ovvero trascurano elementi fattuali significativi, restituiti dalla istruttoria: invero, non solo il perito formula una valutazione sulla qualità intrinseca del racconto che non gli compete e trascura la assoluta carenza di dettagli e circostanze di contesto (la minore non ha alcun ricordo dei bagni e non ha ricordi di percezioni tattili, olfattive, visive), ma trascura viepiù i vissuti di autocolpevolizzazione ricorrenti nel narrato della minore (e che vengono restituiti anche dai testi che l'hanno interpellata per primi sui fatti di causa).

Erra poi nettamente, come verrà illustrato in seguito, nel ritenere vi sia coerenza nel narrato nelle varie occasioni in cui la bimba è stata sentita (pag 25 relazione dott.ssa Meini).

Quanto al "contagio dichiarativo", poi, il perito afferma di non avere elementi di valutazione obiettivi e certi sul punto, ma dichiara che, da quanto riportato dagli atti, pare che gli affidatari non abbiano assunto condotte induttive o suggestive, non considerando in alcuno modo, tuttavia, - come invece raccomandato al punto 14 della Carta di Noto- *"le circostanze e le modalità attraverso cui il minore ha narrato i fatti a familiari, operatori sociali, Polizia Giudiziaria ed altri soggetti"*, e non considerando il *contesto sociale* della minore (punti 16 e 17 della Carta di Noto), né confrontandosi con *le modalità di rivelazione del fatto (se spontanea o sollecitata, se riferita solo dopo ripetute insistenze da parte di figure significative etc)* e *l'eventuale presenza di un clima fortemente suggestivo, vuoi per reazione ambientale, vuoi per azione degli operatori deputati alla raccolta testimoniate* (come prescritto dalle Linee Guida, paragrafo 3.14, lettere c) e d).

Inoltre, il perito neppure affronta adeguatamente la motivazione a denunciare: di contro, risulta dagli atti che, appresa della possibilità che i genitori naturali potessero riappacificarsi, la minore, rivolgendosi agli zii affidatari, ha mostrato a questi tutta la sua preoccupazione per il rischio che ciò poteva costituire per il nuovo equilibrio raggiunto, affermando *"tanto io rimango con voi"*.

Un'ultima notazione va fatta con riferimento alla ricerca di indicatori di abuso: sebbene il perito dott.ssa Meini abbia ritenuto che i comportamenti sessualizzati possano essere indicatori specifici di abuso se riproducenti uno scenario di abuso e non compatibili con età e sviluppo del bambino (relazione della dott.ssa Meini in atti, pag 34), tale valutazione si pone in contrasto con le raccomandazioni della Carta di Noto e con le indicazioni della giurisprudenza (anche di legittimità) e tralascia di considerare, nel caso specifico, altresì il contesto in cui sono avvenute le rivelazioni e la selezione, tra le varie narrazioni della minore, solo di quella a sostegno dell'ipotesi accusatoria.

Vale anche la pena al riguardo evidenziare che la stessa Cassazione ha stabilito che *"in tema di valutazione della prova indiziaria nei reati sessuali, non è possibile ritenere che i sintomi siano la prova dell'abuso e che quest'ultimo sia la spiegazione dei sintomi (cosiddetto ragionamento circolare), in quanto non è consentito da un indizio sicuro in fatto, ma equivoco nell'interpretazione, concludere per la certezza dell'evento che rappresenta il tema probatorio, trasformandosi diversamente l'oggetto della prova in criterio di inferenza"* (Cass. Sez.3, 12.11.2014, n.3394).

Inoltre, in modo conforme, è chiaramente indicato dalle Linee Guida del 2010 (paragrafo 4.4) e dalla Carta di Noto IV (paragrafi nn.18 e 19) che *"nessun test è in grado di provare una specifica esperienza di vittimizzazione, come pure di discriminare bambini abusati da quelli non abusati. Non è attualmente sorretto da copertura scientifica attribuire a singoli "segni" psicodiagnostici, in special modo se derivanti da interpretazioni simboliche, il ruolo di "indicatori" di specifiche esperienze traumatiche o di vittimizzazione"*. Né è possibile diagnosticare un disturbo post-traumatico da stress o un disturbo dell'adattamento ricavandone l'esistenza dalla sola presenza di sintomi, i quali potrebbero avere altra origine e attenzione particolare va, d'altro canto, riservata ad alcune situazioni specifiche, idonee ad influire sulle dichiarazioni dei minori, quali separazioni dei genitori caratterizzate da inasprimento di conflittualità dove si possono verificare, ancor più che in altri casi, situazioni di *falsi positivi* o *falsi negativi*, allarmi generati solo dopo l'emergere di un'ipotesi di abuso; fenomeni di suggestione e di "contagio dichiarativo", condizionamenti o manipolazioni anche involontarie (punto 19 Carta di Noto IV).

Nella specie, poi, al fine di sondare l'esistenza di fattori di rischio (per condizionamenti e manipolazioni involontarie), sia il perito che il Tribunale hanno ommesso qualsiasi valutazione della situazione di drammaticità e conflittualità in cui si collocano i fatti, di allontanamento della minore dal proprio nucleo familiare, il tasso di tensione esistente tra l'imputato ed il nucleo familiare degli affidatari della minore: invero, se da un lato il Tommaselli riferiva che la minore non gradiva le quotidiane telefonate del padre e talora si rifiutava di parlare con costui, dal contenuto della relazione di Neuropsichiatria infantile USL 3 zona di P. del 21.5.2012 risulta, invece, che la minore G. aveva un rapporto abbastanza sereno con i genitori naturali, anche se in alcune occasioni mostrava di soffrire le incursioni paterne, e, ancora, dalla relazione di aggiornamento dei servizi sociali del 24.5.2012, datosi atto del fatto che la minore è contenta di incontrare i genitori, è affettuosa e cerca spesso contatto e scambio affettivo con loro, emerge un quadro comunque composito in cui si registra un comportamento adultizzato della minore nel relazionarsi con i genitori, alternato a momenti in cui palesa invece il desiderio di tornare piccola e di essere accudita (come quando G. termina gli incontri col padre in braccio a questi col dito in bocca come se fosse in procinto di addormentarsi: ff. 115 e segg., 122-123 relazione da ultimo citata).

Neppure gli affidatari, poi, hanno fatto mistero del periodo traumatico e di forte tensione vissuto al momento della separazione dal proprio intero nucleo familiare dalla minore G., la quale mostrava sentimenti ambivalenti nei confronti di entrambi i genitori, ma anche degli zii affidatari, passando dal rancore per costoro (ritenuti in parte responsabili del suo allontanamento) e dall'esaltazione del padre, a momenti in cui addebitava la sua situazione, vissuta come qualcosa di triste e terribile, alle condotte violente del padre nei confronti della madre; dal canto loro, anche gli affidatari si lamentavano dell'altalenante umore della bambina, imputandolo all'XXX, alla scarsità di stimoli durante gli incontri con la minore, alla monotonia e petulanza delle telefonate dell'imputato alla figlia, tanto da auspicare una riduzione del numero degli incontri e delle occasioni di contatto telefonico (vedasi appunti in diari giornalieri di S. B. e C. T. relativi ad anno 2009, indirizzati alla dott.ssa Vezzosi ed al dott. Chistolini, acquisiti agli atti; vedasi altresì diario del 2012 in atti).

Ciò detto, quanto alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, non possono che rilevarsi, nella assunzione della prova dichiarativa della minore, le plurime, reiterate e gravi violazioni delle metodiche suggerite dalla "Carta di Noto", le quali, pur non comportando - come detto - alcuna inutilizzabilità della prova così assunta, di certo avrebbero imposto al primo giudice, ed impongono a questa Corte, investita dalle censure dell'appellante, un vaglio ed un onere *motivazionale sul punto tanto più stringente "quanto più grave e patente sia stato, anche alla luce delle eccezioni difensive, lo scostamento dalle citate linee guida"* (Cass Sez. 3, Sentenza n. 648 del 11110/2016).

Orbene, la Carta di Noto IV, nel prendere atto che il bambino per sua natura è un "teste fragile", avverte, in Premessa, l'esigenza di specificare come gli effetti dei processi di costruzione della memoria autobiografica assumano una particolare rilevanza nei bambini proprio a causa della loro maggiore suggestionabilità, della propensione a confermare una domanda a contenuto implicito, della loro dipendenza dal contesto ambientale e dalla difficoltà nel corretto monitoraggio della fonte di informazioni, di talchè i ricordi riferiti a questa fase evolutiva, per essere considerati accurati e credibili, devono essere corroborati da riscontri indipendenti ed estrinseci. Al fine di preservare e assicurare la genuinità del ricordo e di tenerlo indenne, nella rievocazione e ripetizione, da suggestioni e contaminazioni esterne, si raccomanda quindi, anzitutto, di sentire il minore *"in contraddittorio il prima possibile"*, utilizzando protocolli d'intervista o metodiche basate sulle indicazioni della letteratura scientifica accreditata, nella consapevolezza che l'audizione del minore potrebbe causare modificazioni e alterazioni del ricordo; le Linee guida avvertono altresì che le audizioni effettuate o ripetute ad una considerevole distanza temporale *"vanno valutate con grande cautela a causa della condizione psicologica mutata rispetto all'epoca dei fatti e dei potenziali fattori di inquinamento del ricordo"*. Al punto 8 è quindi anche prescritto che, in sede di raccolta delle dichiarazioni, sia ridotto il numero delle audizioni e che il minore sia avvertito della finalità della sua audizione con la possibilità di dire che "non ricorda" e "non sa"; le interviste vanno opportunamente audio- videoregistrate, avendo cura che vengano documentate anche le modalità dell'interazione dell'esperto con il minore (comunicazione non verbale, feedback, ecc.). Nel proporre domande, inoltre, si raccomanda di evitare che esse lascino trapelare aspettative dell'interrogante o che diano per scontati fatti che sono oggetto di indagine.



Viene altresì raccomandato che l'attività di assistenza psicologica o psicoterapeutica del minore - salvo casi di particolare urgenza e gravità - avvenga dopo che questi ha reso testimonianza in sede di incidente probatorio, con l'avvertenza che in ogni caso, i dati ottenuti nel corso delle attività di sostegno e di terapia del minore non siano ritenuti influenti ai fini dell'accertamento dei fatti.

Per evitare anche involontari condizionamenti nella conduzione delle interviste viene infine ritenuto preferibile che l'esperto che coadiuva il magistrato nella raccolta della testimonianza sia diverso dall'esperto incaricato della verifica dell'idoneità a testimoniare. Orbene, la minore G. giunge ad essere sentita in incidente probatorio, quindi in contraddittorio, troppo tardi, e ciò non solo in ragione del tempo trascorso tra i presunti abusi e la loro rivelazione, ma anche in rapporto alle varie occasioni di audizione e interrogazione sui medesimi fatti in ambito familiare e psicoterapeutico.

Le prime rivelazioni dei presunti abusi, coeve alla loro commissione, sarebbero documentate nel 2009, allorché la bambina ha appena 4 anni e tuttavia anche tali dichiarazioni, per come indirettamente riferite, non attingono ad un racconto libero, ma divengono spiegazione ad atti sessualizzati, fornita dalla minore interpellata al riguardo dagli affidatari. Giova rilevare come anche in questo caso G. avesse fornito varie spiegazioni, sempre diverse, di quei gesti: agli affidatari (S. B. e Carmine Tommaselli) la minore riferiva nel 2009, "trovata durante il bagnetto a *masturbarsi* (così nella relazione) e a richiesta di come mai lo facesse", che lo aveva visto fare alla sorella maggiore G.; in altra occasione di averlo visto in TV mentre stava sul lettane con babbo e mamma; allo zio Carmine Tommaselli - a cui chiedeva di fare il "*gioco dei fidanzati*" baciandosi sulla bocca - la bambina dichiarava invece di averlo visto fare dalla V. (nome della allora compagna dell'imputato) e dal babbo; in altra occasione la bambina chiedeva alla S. B. di giocare a fare la mamma e la figlia e, a un certo punto, mimava il gesto di battersi nella zona del pube e del sedere, dicendo "il babbo fa così" (vedasi relazione dei servizi sociali del Comune di P. del 31.07.2009, in atti).

Già all'epoca, poi, durante un tentativo della S. B. di parlare con la bambina degli atti sessualizzati notati, veniva "suggerito" alla G. -che chiedeva di parlare solo con l'affidatario (Ivo B.) - che forse qualcuno le aveva intimato di non dire niente e di tenere il segreto, ottenendo risposta affermativa dalla minore (relazione citata pag 2).

Pur nella difficoltà di ricostruzione della raccolta delle prime dichiarazioni della minore da parte dei familiari (su cui si è proceduto in sede di esame dei testi, come detto, con conferma del contenuto delle relazioni degli assistenti sociali), gli elementi che si ricavano dal racconto di queste prime audizioni vanno tutti concordemente nel senso della presenza di elementi suggestivi, che ben possono avere avuto un effetto di condizionamento (involontario) fin dalla formazione - e quindi nella conservazione - del ricordo della minore.

Gli interlocutori adulti della bambina, che la interrogano sulla ragione di atti sessualizzati notati, non paiono appagati dalle diverse e disparate risposte date (l'aver visto la sorella all'epoca adolescente masturbarsi o avere assistito a scene di sesso in TV) e finiscono finanche per suggerire alla minore, con le domande poste, che qualcuno possa averle intimato di non parlare.



Quando, successivamente, a distanza di 5 anni, la minore G. fa menzione di abusi sessuali, non lo fa spontaneamente, non rievoca un ricordo, ma ancora una volta è interpellata e sollecitata dagli adulti a dare spiegazioni di toccamenti, praticati sia su di sé che insieme alla cuginetta.

Invero, dopo essere stata sorpresa insieme alla cuginetta impegnata in alcuni toccamenti e baci ("giochi da fidanzati", come li chiama G.) ed attenzionata da vari familiari (che tra loro si allertano per controllare la situazione, confidandosi reciprocamente di avere assistito a queste scene, di avere sorpreso le bambine in bagno coi pantaloni abbassati, di aver colto l'imbarazzo di G.), la minore, per prima cosa, viene chiamata a giustificare quegli atti, in tempi e circostanze diverse (con modalità su cui il dibattimento ha fatto solo parziale luce), di fronte a vari adulti della famiglia.

Non a caso, quando accade che gli zii affidatari chiedano spiegazioni a G. su quanto successo con la cuginetta I., la bambina si mostra *"palesamente turbata e preoccupata"*, e *"inizialmente cerca di non rispondere"* e solo quando le dicono che sanno cosa ha fatto poiché le hanno viste, la minore si giustifica dicendo che faceva quello che fanno i fidanzati, *"quello che fate voi"* e che ha visto fare in televisione. Ed ancora, quando gli adulti spostano il discorso su quanto accaduto il 29 maggio (data in cui le bambine venivano sorprese in bagno dallo zio di I.), *"G. si vergogna moltissimo e inizialmente nega ma poi alla presenza del fratello del! 'affidataria che le ha viste ammette che si stavano toccando le parti intime"*; gli zii chiedono perché si stava comportando in quel modo e la bimba con fatica risponde di avere visto queste cose dal babbo, mentre stava sul lettone con babbo e mamma e vedeva quelle cose in televisione; poi dichiara di avere imparato quelle cose fatte con I. dal babbo (contenuto della segnalazione dei servizi sociali, riportata a pag 4 della sentenza) .

Quindi, gli affidatari conducono la minore a vari colloqui con la psicoterapeuta dott.ssa Sforzi, cui si rivolgono privatamente su suggerimento dei servizi sociali e dal cui percorso scaturiscono, oltre che relazioni della terapeuta (riportate anche in sentenza quale materiale probatorio che il Tribunale ha ritenuto di utilizzare ai fini dell'accertamento dei fatti), anche disegni e scritti della minore. Posto che è la stessa dott.ssa Sforzi, per vincere la difficoltà a narrare della bambina, ad assegnarle, quale compito da svolgere a casa, quello di appuntare su un foglio tutti gli atti che venivano su di lei praticati dal padre, ne è seguita la produzione di alcuni disegni ed elenchi (che vanno progressivamente ad incrementarsi, tuttavia tra loro anche non coincidenti) di atti sessuali in merito a cui, tuttavia, neppure è dato sapere in che circostanze ed in quali condizioni sia stata effettuata, se vi fosse qualche adulto con la minore che aiutava a rievocare i ricordi o se la bambina sia stata in qualche modo compulsata in questo compito.

La minore viene poi sottoposta ad audizione dal consulente del P M dott. ssa Saba, al fine di accertare la sua capacità a testimoniare.

Quanto alle prime rivelazioni della minore, in merito a quelle fatte agli affidatari ed ai familiari già si è detto delle modalità di assunzione delle relative testimonianze (mediante richiesta al teste di conferma del contenuto di relazioni dei servizi sociali); inoltre, dalle dichiarazioni rese in dibattimento da detti testi indiretti emergono, seppur talora in modo parziale e non specifico, ma con assoluta concordanza, modalità e circostanze che rendono non solo plausibile ma anche altamente probabile un condizionamento esterno nella formazione del ricordo della minore.

JW

Invero, G. viene sollecitata da più adulti di riferimento (gli zii affidatari, ma anche familiari della cuginetta I.) a giustificare il comportamento tenuto con la cugina, con una richiesta di spiegazioni che già di per sé denuncia un implicito giudizio di valore, dell'adulto nei confronti del bambino, al quale si pone, come via di uscita, una rosa di risposte tra cui scegliere (*"gli si è chiesto "G. come mai queste cose? E poi appunto parlando anche tra di noi, senza stare a colpevolizzare nessuno e per non dargli troppo ... gli si cominciò a fare degli esempi "G. ma queste cose le vedi da noi? Le vedi in televisione? Le vedi dai nonni? Le vedi ... ? Da chi le vedi? Si fece un elenco di persone e poi, insomma lei ci disse da chi le vedeva"*: esame T., pag 61; vedasi anche, nello stesso senso, esame B. S. pag 48). Giudizio che viene ribadito quando, tra le varie alternative offerte, la minore infine sceglie quella che contempla il "babbo", all'udire la quale il T. C. scoppia a piangere ed abbraccia la bambina. Peraltro, da quanto è dato capire, ed in particolare dalla segnalazione dei servizi sociali, riportata anche in sentenza, risulterebbe che nei primi tentativi di giustificazione la minore avesse chiamato in causa anche gli zii, dicendo che erano cose da fidanzati che aveva visto fare a loro e poi, forse non ritenendo di aver soddisfatto pienamente l'aspettativa dell'interlocutore, indicando la TV come causa dell'apprendimento di quei giochi; infine, solo con la indicazione del padre sortendo la reazione emotiva dello zio.

E che il giudizio (negativo) sul comportamento attuato con la cuginetta sia stato ben percepito e compreso dalla minore lo si ricava anche dal fatto che G. avverte l'esigenza di giustificare *"i giochi da fidanzati"* fatti con la cuginetta anche con la madre di I., B. S., cui successivamente si reca piangendo e chiedendo scusa per quanto accaduto, dicendo che così ha fatto alla cuginetta perché così faceva con lei il babbo.

Tale giustificazione viene d'altro canto spontaneamente ribadita dalla minore anche in sede di incidente probatorio, quando questa, in modo avulso dalle domande poste e dal filo logico della narrazione, esordisce dicendo che quello che ha fatto con la cuginetta lo ha fatto perché così con lei aveva fatto il babbo.

Dalle superiori emergenze e considerazioni, se da un lato risulta una carenza di maggiori e più precisi elementi valutativi in ordine alle modalità con cui i testi hanno ricevuto per la prima volta la confidenza della minore, le circostanze di dette rivelazioni, il preciso contenuto delle stesse, il ruolo svolto dagli adulti (più che nella rievocazione dei ricordi nella sollecitata rivelazione della causa di comportamenti sessualizzati), dall'altro si palesano le plurime violazioni delle linee guida nella audizione del minore, che non consentono di fondare un giudizio di corretta formazione e conservazione di un ricordo spontaneo e genuino: il racconto della minore, lungi dall'essere libero e incontaminato, ha risentito, invece, proprio del giudizio e della aspettativa degli adulti interpellanti, che possono avere anche involontariamente, col contenuto implicito delle loro domande e richieste, condizionato la genesi del ricordo.

Peraltro, deve rilevarsi come il narrato, nella specie, attinga fatti ed atti avvenuti quando la minore aveva 4-5 anni, e che vengono rievocati a distanza di ulteriori 4-5 anni. Se non vi è certezza sulle specifiche circostanze e sulle modalità in cui la bambina è stata chiamata a narrare i fatti, è invece certo che l'occasione per l'avvio di una narrazione è stata la scoperta, da parte degli adulti della famiglia degli affidatari, di tocamenti e "giochi da fidanzati" con la cuginetta, in relazione ai quali G. viene chiamata a rendere conto a più riprese e da più soggetti, giungendo infine la

70

minore a giustificarsi, anche con espresse scuse, addossando la responsabilità al padre che quei medesimi atti avrebbe fatto a lei subire.

Il racconto della bambina, poi, risulta tutt'altro che coerente nelle varie occasioni e coi vari soggetti a cui è stato esternato: oltre ai toccamenti nelle parti intime ed ai baci sulla bocca, nello scritto prodotto alla dott.ssa Sforzi, la minore menziona una penetrazione vaginale ("*lui mi infilava il pisello nella passerina*"), in altra produzione scritta (in occasione dei colloqui con la consulente del PM dott.ssa Saba, produzione allegata anche alle conclusioni scritte del PG) la bambina elenca anche baci sulla vagina ("*mi baciava la passerotta*") e che il babbo la costringeva "*a baciarli il pisello*": ebbene, neppure il capo di imputazione ha inteso contemplare tali atti (alcuni ben invasivi) e, a ben vedere, la minore di tali atti non fa menzione neppure in sede di incidente probatorio.

E pur tuttavia, il riferimento ad atti sessuali così diversi toglie certamente coerenza al narrato della minore e rende poco verosimili ed attendibili dichiarazioni che attingono invece gli atti così come contestati, con connotazione assai scarna; inoltre, risulta stridente che il narrato, che si presenta carente di qualsiasi dettaglio circa i bagni teatro degli abusi e circa ulteriori percezioni tattili, visive, olfattive, sia invece, di contro, assai nitido e preciso laddove la minore esclude categoricamente di essere stata lei, nelle occasioni in cui aveva subito detti atti, ad avere chiesto al padre di essere condotta al bagno per bisogni fisiologici.

Quanto alla contaminazione e rielaborazione del ricordo a seguito della interazione con agenti esterni, numerosi elementi depongono in tal senso: invero, in esito alle plurime ripetizioni della narrazione nelle varie occasioni in cui la minore è stata chiamata a rievocare il narrato, quando giunge ad essere sentita in incidente probatorio non solo G. XXX è ben conscia dei motivi per cui viene sentita e del disvalore delle condotte poste in essere dal padre, ma afferma -collocando temporalmente gli eventi in maniera certa - che quelle cose il babbo le faceva negli "*incontri liberi*", così dimostrandosi altresì consapevole dell'esigenza che il racconto risponda a logica e sia compatibile con la natura degli incontri col padre (che da una certa data in poi avvengono con la presenza dell'operatore sociale) e coerente con le circostanze di tempo e luogo: con tale precisazione, dunque, la minore non solo va a centrare la contestazione temporale di cui alla imputazione, (che circoscrive appunto la condotta "*fino alla cessazione degli incontri liberi*") ma è anche consapevole di un dato, quello dell'incontro libero col padre, che di necessità non poteva far parte del patrimonio conoscitivo e mnemonico di una bambina di 4-5 anni. Inoltre, a leggere gli scritti ed a vedere i commenti ai disegni prodotti dalla bambina, si apprende che G. nel tempo, prima dell'incidente probatorio, non era per niente certa di ricordare con esattezza quando e dove questi atti venivano posti in essere dal padre (vedasi ad esempio, bigliettino redatto dalla minore ed allegato alla relazione della dott.ssa Sforzi del 10.12.2014, fg. 287), mentre, in esito alle innumerevoli interlocuzioni con adulti della famiglia, con la psicoterapeuta e col consulente de PM, la p.o. in sede di esame colloca in modo categorico quegli atti all'epoca degli incontri liberi col padre (all'evidenza in quelli protetti, alla presenza dell'operatore sociale, non sarebbero stati possibili) e all'interno dei bagni del *bar di viale _____*.

Altra evidente distonia del racconto sono gli abusi che anche la sorella maggiore G. avrebbe subito dal padre e che G. racconta nei vari colloqui con affidatari e psicoterapeuta, aggiungendo che non vuole che si dica nulla alla sorella poiché ella negherebbe. Alla S. B. la minore

addirittura chiede se per caso non avesse visto come bacia la G., aggiungendo che è stato il padre ad insegnarglielo.

Orbene, la G. XXX, sorella maggiore della p.o., sentita in dibattimento, ha negato di avere subito abusi da parte d/ padre: G. XXX, per come risulta anche dalle relazioni degli assistenti sociali che seguivano il nucleo familiare (acquisite agli atti), è sempre stata, anche in ragione della maggiore età rispetto a G., una figura accudente e protettiva nei confronti della sorellina minore, attivandosi per evitare che la piccola assistesse alle liti violente dei genitori. G. XXX risulta peraltro teste attendibile anche laddove spiega il rapporto col padre e credibile risulta anche la gratitudine e la spiegazione dell'affetto che la ragazza nutre per un uomo di cui riconosce i difetti ed i grossi limiti nello svolgimento del suo ruolo genitoriale, ma che l'ha fatta sentire come una regina quanto l'ha "vendicata", andando a picchiare chi aveva abusato di lei quando aveva appena 9 anni (vedasi esame teste XXX G.).

§-In conclusione.

Considerato che G. ha iniziato a raccontare agli affidatari all'età di quattro/cinque anni di avere visto atti a connotazione sessuale e che, secondo quanto riferito dagli stessi zii affidatari, alla bambina sono state rivolte anche – e soprattutto - domande suggestive, si comprende che G. rientri in un *range* di alta suggestionabilità. La prima narrazione, e la metodica con cui è assunta, diventano dunque circostanze fondamentali da accertare, in quanto i bambini costruiscono i ricordi con la narrazione e la narrazione avviene di solito in collaborazione con un adulto, che può anche involontariamente influenzarne il contenuto; quindi, con le narrazioni successive il ricordo può essere influenzato non solo da ciò che il bambino ha detto la volta precedente, ma anche da altri fattori esterni. Nel bambino, in sostanza, la ripetizione è un fattore di rischio di distorsione del ricordo e di formazione di possibili errori, che possono essere incorporati nel ricordo e divenirne parte integrante, fino ad essere percepiti soggettivamente come veritieri (andando a costituire non il ricordo di un *vissuto* bensì il ricordo di un *narrato*).

In questo senso si comprende il rigore metodologico e di valutazione che viene richiesto nella assunzione e valutazione della prova dichiarativa del minore, vittima di abusi, la assoluta necessità che il suo esame avvenga nel contraddittorio il prima possibile e che siano evitati il replicarsi delle occasioni di rievocazione del ricordo, domande suggestive o condizionamenti attraverso il palesarsi di aspettative di interlocutori adulti.

Nel nostro caso, come detto, quando giunge ad essere sentita in incidente probatorio, invece, la minore è stata già chiamata a ripetere a diversi soggetti della famiglia la narrazione, dopo essere stata compulsata a dare spiegazioni dietro richieste insistenti che già denunciavano un giudizio di valore sulle condotte sessualizzate della minore, la quale veniva messa di fronte all'evidenza di essere stata "scoperta". Giudizio che la minore, che si mostrava "turbata e preoccupata", ben aveva percepito e che ha prodotto una serie di disparate giustificazioni del suo agito, imputandolo dapprima all'emulazione di quanto visto fare ad altri soggetti adulti (compresi gli zii affidatari, poi adulti in TV e infine il babbo). La genesi di queste dichiarazioni risulta indicativa quanto meno di una suggestione e di un pregiudizio e non può di certo escludersi (anzi evidenziandosi proprio elementi in tal senso) che la minore abbia conformato il racconto a quelle che riteneva o percepiva

essere le aspettative dei suoi interlocutori, tanto che, quando giunge ad essere infine sentita in contraddittorio, il suo racconto, focalizzato sugli atti sessuali da lei compiuti sulla cuginetta poiché da lei subito dal padre, è ormai depurato di tutta una serie di elementi distonici e assolutamente contraddittori (come l'aver subito una penetrazione vaginale, l'aver leccato il pene del padre e l'aver subito baci sul proprio organo genitale). Finanche il coinvolgimento della sorella G. (che viene indicata aver subito la sua stessa sorte non solo alla S. B. ma anche in una pagina del diario della minore (vedasi fg 10-11) viene omesso in incidente probatorio.

A ciò si aggiunga che anche l'esame della minore in incidente probatorio ha messo in evidenza tutte le criticità della formazione del ricordo, il quale non risulta in alcun modo coerente e congruente ed anzi presenta elementi altamente suggestivi di un condizionamento e di una contaminazione da fattori esterni, anche in ragione della ripetizione in innumerevoli occasioni e della interazioni con soggetti adulti di riferimento che, nel chiedere giustificazioni di comportamenti sessualizzati, hanno palesato alla minore interrogata aspettative e preoccupazioni.

Inoltre, anche nella conduzione dell'esame in incidente probatorio si debbono registrare errori metodologici: invero, G. non viene previamente avvertita del fatto che può dichiarare di non ricordare o non sapere ed è lo stesso perito a palesare, invece, alla minore l'aspettativa di un racconto quanto più completo e dettagliato con la prospettiva che, così facendo, la teste non verrà più "scocciata" (pag 23 trascrizioni relative). Ed è ancora il perito, durante l'esame, ad intervenire per lodare la bambina dicendole che è brava, ogni volta che aggiunge particolari degli abusi (pagg 13, 25 e 26).

Si consideri, poi, che anche la qualità intrinseca del racconto della minore è molto scarsa, perché non contiene il benchè minimo particolare o la benchè minima impressione (fisica, tattile, visiva) che la minore abbia ricevuto in quei momenti. Dunque, il narrato non fornisce un quadro sufficientemente coerente, dettagliato e contestualizzato degli episodi contestati e lascia il forte dubbio che, in quella particolare situazione in cui viveva, di drammatica conflittualità e separazione tra i genitori, caratterizzata dall'affidamento agli zii e da un forte senso di abbandono (tanto che la madre di G. riferiva che la bambina, in esito agli incontri, al momento di andarsene con gli zii, le si attaccava al collo e la rimproverava, disperata e piangente, di averla mandata via: vedasi trascrizioni pag 30 esame Tommaselli Michela), nonché da pressioni inquisitorie da parte degli altri adulti di riferimento (certamente in buona fede in quanto preoccupati per il benessere della piccola), abbia riferito qualcosa che magari può avere visto - come peraltro suggerito dalle prime dichiarazioni del 2009 -, ma che non necessariamente ha davvero vissuto.

Questo dubbio è tanto più forte in quanto la prova dichiarativa (sia diretta che indiretta) non si è correttamente formata e non è stata adeguatamente preservata, come invece avrebbe dovuto essere secondo quanto previsto sia dalle linee guida richiamate che dai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità. Tali considerazioni, in uno con le modalità delle reiterate rievocazioni dei fatti a distanza di anni, della incongruenza e incoerenza dei narrati, fa propendere per ritenere che dalla suggestionabilità del minore possa essere conseguita, in concreto, una suggestione ed una (involontaria) contaminazione/condizionamento del ricordo.

L'Imputato va dunque mandato assolto dal reato ascritto perché il fatto non sussiste.

Fr

Visto l'art 605 c.p.p.

In riforma della sentenza del Tribunale di P. del 18.11.2018, appellata nell'interesse dell'imputato XXX X, assolve l'imputato dal reato ascritto perché il fatto non sussiste.

Revoca altresì le pene accessorie e le statuizioni civili di cui all'appellata sentenza.

Motivazione riservata nei 90 giorni.

Firenze 5. 5. 2022

Il Consigliere est.

Dottssa Francesca Sbrana

Il Presidente

a Palasciano

Si dispone, a norma dell'art. 52 del d. lvo 196/2003, che chiunque diffonda la sentenza provveda ad omettere le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità dei minori oppure delle parti

Depositato in Cancelleria
il 22/07/2022